

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di _____ in qualità di Direttore Regionale della Sardegna, giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2016/15754 del 28 gennaio 2016

E

[Soggetto richiedente] (di seguito "..."), nella persona di _____ in qualità di _____ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che [Soggetto richiedente] nell'ambito delle proprie attività, ha manifestato la necessità, con istanza prot. n. _____ del _____, di disporre dei servizi di valutazione immobiliare finalizzati a _____ [indicare la/e finalità per cui vengono richiesti i servizi di valutazione immobiliare, citando gli estremi dell'eventuale disposizione normativa in forza della quale l'attività è richiesta];
- E. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento delle suddette attività;
- G. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2016-2018, registrata alla Corte dei Conti il 15 settembre 2016, sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

H. che il Protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività che saranno richieste.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e [Soggetto richiedente] si stipula il presente Protocollo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente Protocollo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi secondo l'ambito territoriale di competenza delle strutture dell'Agenzia, consistenti in:

- a) Perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali.
- b) Perizia di stima per locazioni o concessioni.
- c) Perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.).
- d) Aggiornamento perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali.
- e) Aggiornamento perizia di stima per locazioni o concessioni.
- f) Aggiornamento perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.).
- g) Parere di congruità su perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali.
- h) Parere di congruità su perizia di stima per locazioni o concessioni.
- i) Parere di congruità su perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.).

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, [Soggetto richiedente] riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il numero dei giorni-uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste, che devono essere definiti all'atto della specifica richiesta di prestazione nell'ambito di successivi accordi.

3.2 I servizi saranno richiesti direttamente alla struttura operativa dell'Agenzia competente per territorio, la quale proporrà a [Soggetto richiedente] la sottoscrizione per accettazione di uno specifico accordo, conforme allo schema-tipo allegato al presente Protocollo. Con tale accordo saranno disciplinati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti l'oggetto della prestazione richiesta

all'Agenzia, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, il numero dei giorni uomo ritenuto strettamente necessario per l'espletamento delle attività connesse, le modalità di pagamento, la data di consegna dei prodotti erogati.

ART. 4

DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

4.1 Il presente atto ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 5

RINVIO

5.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo.

ART. 6

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Protocollo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Protocollo.

7.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

7.3 **[Soggetto richiedente]**, aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dello stesso.

7.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle

relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

7.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Protocollo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 8

CONTROVERSIE

8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

ART. 9

COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per **[Soggetto richiedente]**: _____

Indirizzo PEC: _____

P.IVA / CF: _____

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Indirizzo PEC:

CF: 06363391001

[Luogo], lì _____

[Soggetto richiedente]

(Nome Cognome)

F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate

(_____)

F.to digitalmente

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni;
- art. 6, clausola di riservatezza;

[*Soggetto richiedente*]

(*Nome Cognome*)

F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate

(_____)

F.to digitalmente